

Liceo Statale "Archita" Taranto

Corso Umberto I n. 106/B 74123 Taranto
Tel. 0994533527-0994713192 C.F. 80012270734



E-mail: tapc10000q@istruzione.it PEC: tapc10000q@pec.istruzione.it Test Center ECDL accreditato da AICA

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA Deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/10/2016

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; e successive modifiche (Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235; la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2;
- Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado);
- CM 100/2008 ("prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169");
- D. M. n. 5 del 16 gennaio 2009;
- Decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 ("Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

PREMESSA

Il voto di condotta è un indicatore relativo al comportamento messo in atto dallo studente nel corso dell'anno scolastico e determinato in fase di scrutinio intermedio e finale.

FINALITÀ

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa, comprese le attività di alternanza Scuola/Lavoro.

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto alla determinazione della media dei voti ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico (C.M. 46/2009).

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

<u>Il voto di condotta insufficiente</u> (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studio.

<u>La valutazione inferiore a sei decimi</u>, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: "La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)". L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate;
- b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative prima evidenziate.

Il particolare rilievo che una <u>valutazione di insufficienza</u> del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

INDICATORI DELLA CONDOTTA

	INDICATORI	DESCRITTORI
A	OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO	Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, annotazioni scritte, richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, emergenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, puntualità nell'esibire giustifiche di ritardi e assenze, utilizzo responsabile degli arredi, degli spazi e dei materiali scolastici e quanto altro previsto
В	FREQUENZA E PUNTUALITÀ	Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni entro i parametri numerici indicati nella tabella per il numero dei giorni di assenza, dei ritardi e delle uscite anticipate.
C	PARTECIPAZIONE	Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte pertinenti, atteggiamento durante le attività didattiche.
D	RELAZIONI CON GLI ALTRI	Comportamento nei confronti degli altri: docenti, compagni e tutto il personale scolastico
E	ADEMPIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI	Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei compiti; adempimento delle consegne; presenza alle verifiche scritte, orali e pratiche previste dai docenti.

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Per l'attribuzione dei voti 10, 9, 8 è necessaria la presenza di tutti gli indicatori sotto elencati			
VOTO	CRITERI		
	 A. Nessuna infrazione al Regolamento B. Frequenza assidua anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni: assenze ≤ 4 (trimestre) e ≤ 8 (pentamestre); 		
10	ritardi e/o uscite ≤ 4 (trimestre) e ≤ 8 (pentamestre) C. Partecipazione propositiva e costruttiva alle attività scolastiche		
	 D. Comportamento rispettoso verso gli altri; atteggiamento orientato all'inclusione ed alla cooperazione E. Pieno e scrupoloso adempimento dei doveri scolastici. 		
	 A. Nessuna infrazione al Regolamento B. Frequenza assidua anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni: 		
9	assenze \leq 4 (trimestre) e \leq 8 (pentamestre); ritardi e/o uscite \leq 4 (trimestre) e \leq 8 (pentamestre)		
	C. Partecipazione attiva alle attività scolasticheD. Comportamento corretto verso gli altri; atteggiamento positivoE. Rigoroso adempimento dei doveri scolastici.		

	A. Nessuna infrazione al Regolamento [*]
	B. Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni:
	assenze \leq 6 (trimestre) e \leq 10 (pentamestre);
8	
	ritardi e/o uscite ≤ 6 (trimestre) e ≤ 10 (pentamestre)
	C. Partecipazione nel complesso adeguata alle attività scolastiche
	D. Comportamento generalmente corretto verso gli altri; atteggiamento educato
	E. Diligente adempimento dei doveri scolastici.
Per l'attr	ibuzione dei voti 7, 6, è sufficiente che sia presente almeno uno degli indicatori sotto elencati
	A. Da 1 a 3 note o sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni
	B. Frequenza poco regolare:
	assenze da 7 a 10 (trimestre) e da 11 a 15 (pentamestre);
	assenze da 7 a 10 (unitestre) e da 11 a 13 (pentantestre),
7	ritardi e/o uscite da 7 a 10 (trimestre) e da 11 a 15 (pentamestre)
	C. Partecipazione limitata e/o selettiva alle attività scolastiche
	D. Comportamento non sempre corretto verso gli altri; atteggiamento non sempre educato
	E. Discontinuo nell'adempimento dei doveri scolastici.
	A. Più di 3 note o sospensione da 4 a 15 giorni
	B. Frequenza irregolare
	assenze > 10 (trimestre) e > 15 (pentamestre);
6	ritardi e/o uscite > 10 (trimestre) e > 15 (pentamestre)
	C. Partecipazione episodica alle attività scolastiche;
	D. Comportamento non corretto nei confronti degli altri; atteggiamento poco educato
	E. Sporadico adempimento dei doveri scolastici.
Per l'attr	ribuzione del voto 5 si richiama quanto disposto dalla legge
5	Si richiamano le condizione precedentemente esposte.
1	

Il Dirigente Scolastico Pasquale Castellaneta

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n.39/1993

^{*} Nell'assegnazione del voto di condotta, in presenza di una sola nota disciplinare, è facoltà del Consiglio di classe valutare la gravità del comportamento sanzionato e l'atteggiamento posto in essere dallo studente dopo l'irrogazione della sanzione e quindi attribuire la votazione di otto decimi.